



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Antico Squero, 31 - 48100 Ravenna
tel. 0544/608811 fax 0544/608888 - C.F. 92033190395
<http://www.port.ravenna.it> e-mail: info@port.ravenna.it

ORDINANZA N. 2/08

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera a) laddove attribuisce all’Autorità Portuale, e per essa al suo Presidente in funzione del successivo articolo 8, comma 3, lettera n-bis), i compiti di coordinamento e controllo delle attività esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e ordinanza;

vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 1, comma 1, laddove dispone che l’azione amministrativa è retta dai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza;

vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare l’articolo 1, comma 251 laddove indica la necessità di un aggiornamento dei canoni demaniali sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso;

vista la relazione sulla verifica amministrativo-contabile del Servizio Ispettivo di Finanza Pubblica nei confronti dell’Autorità Portuale, trasmessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Dipartimento della Ragioneria dello Stato) con propria del 19 marzo 2008, laddove prescrive che “tutti i canoni sono annualmente aggiornati al mutato valore dell’unità di conto nel rispetto dei decreti ministeriali all’uopo emanati”.

vista l’ordinanza n. 8 del 31 luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni, concernente regolamentazione per lo svolgimento di operazioni portuali con particolare riferimento alla corresponsione di un canone per l’utilizzo di spazi demaniali non assentiti in concessione;

vista l’ordinanza n. 10 del 31 ottobre 1997 e successive modifiche e integrazioni, concernente regolamentazione per lo svolgimento di operazioni portuali in autoproduzione con particolare riferimento alla corresponsione di un canone per l’utilizzo delle banchine demaniali;

vista l’ordinanza n.4 dell’11 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni di destinazione della banchina demaniale posta ad ovest di Largo Trattaroli allo svolgimento delle attività portuali connesse all’attracco di navi traghetto e passeggeri e di regolamentazione delle attività predette con previsione di un canone apposito di utilizzo;

vista l’ordinanza n.1 del 04 marzo 2005 con la quale la predetta disciplina si è resa applicabile in riferimento alle attività portuali connesse all’attracco di navi traghetto e passeggeri svolte da parte dei

soggetti a ciò autorizzati, nelle forme di cui agli articoli stessi, su tutte le banchine demaniali non in concessione;

vista l'opportunità di adottare una unica tabella di riferimento per l'applicazione dei predetti canoni demaniali in connessione alla tipologia merceologica movimentata, ferme restando le ulteriori modalità applicative dei canoni predetti quali definite dalla normativa sopra riportata,

vista la necessità di provvedere all'adeguamento degli importi individuati nelle ordinanze sopra richiamate raggugliandoli al mutato valore dell'unità monetaria ed altresì prevedendo l'annuale aggiornamento di tutti gli importi sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso o, comunque, sulla base di altro indice corrispondente di quest'ultimo sostitutivo,

vista l'esigenza che il canone correlato all'imbarco sbarco passeggeri abbia una apposita individuazione compensativa della non ottimale localizzazione delle attività nelle more della realizzazione di un terminal dedicato in località Porto Corsini, tenendosi comunque in considerazione in sede applicativa della stagionalità dello specifico segmento di traffico,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

Art.1 Le modalità di calcolo dei canoni demaniali previsti dalle ordinanze: n. 8 del 31 luglio 1997, n. 10 del 31 ottobre 1997, n. 4 del 11 luglio 2001, n.1 del 04 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni, sono riferite ai seguenti importi suddivisi per specifica tipologia:

RINFUSE LIQUIDE: €0,079 a tonnellata,

RINFUSE ALTRE: €0,131 a tonnellata,

PRODOTTI SIDERURGICI: €0,131 a tonnellata,

GHIAIA DESTINATA ALL'EDILIZIA: €0,098 a tonnellata,

MERCI VARIE IN COLLI: €0,328 a tonnellata,

COLLI ECCEZIONALI: €0,660 a tonnellata,

CONTAINER PIENI – VUOTI: €0,978 a contenitore

PASSEGGERO: €0,500 a passeggero,

VEICOLO ED EVENTUALE RIMORCHIO AL SEGUITO (BICICLETTA, MOTOCICLETTA, AUTOVETTURA, AUTOCARAVAN, PULLMAN E SIMILI): €1,410 a veicolo,

ROTABILE TRASPORTO MERCI ED EVENTUALE RIMORCHIO: €1,640 a rotabile.

Art.2 Tutti gli importi sopra riportati sono aggiornati annualmente a far data dal 1° gennaio 2009 sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso o, comunque, sulla base di altro indice corrispondente di quest'ultimo sostitutivo.

Art.3 Per ogni altro aspetto non specificamente trattato nella presente ordinanza restano in vigore le disposizioni di cui alle ordinanze n. 8 del 31 luglio 1997, n. 10 del 31 ottobre 1997, n. 4 dell'11 luglio 2001, n.1 del 4 marzo 2005 e le loro successive modifiche e integrazioni.

Art.4 La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 1° gennaio 2009 fatto salvo l'importo relativo all'imbarco/sbarco passeggeri che trova applicazione dalle ore 00.01 del giorno 30 maggio 2008.

Art.5 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

Ravenna, 08/05/08

IL PRESIDENTE
Giuseppe Parrello